



Il Franchising di Professionisti

**Consulenza ed assistenza tecnica in finanza agevolata ed internazionalizzazione per le imprese**

## SCHEDA TECNICA

**Programma Triennale in Materia di Attività Produttive - Regione Emilia Romagna  
Misura 1.1 Azione B - Progetti Integrati d'Impresa**

### **Ambito territoriale:**

Regione Emilia Romagna

### **Destinatari :**

Soggetti beneficiari sono le PMI, escluse le imprese iscritte nell'Albo artigiani di cui all'art. 5 o nella sua separata sezione di cui all'art. 6 della legge 443/85.

I soggetti beneficiari devono operare nei seguenti settori (classificazione ISTAT 1991):

C - Estrazione di minerali (esistono esclusioni):

D - Attività manifatturiere (esistono esclusioni):

E - Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua;

F - Costruzioni;

I - Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni, limitatamente alla divisione: 63 (ad esclusione delle attività delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici - cod. 63.30).

K - Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività professionali ed imprenditoriali, limitatamente alle divisioni: 72, 73; e 74 (limitatamente alle classi 74.12.2, 74.12.3, 74.14, 74.15, 74.30, 74.70 e 74.82).

O - Altri servizi pubblici, sociali e personali limitatamente alla divisione:

90 - Smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili.

### **Iniziative ammissibili:**

Strumenti di agevolazione

Le disposizioni operative regolano la concessione, a valere su risorse regionali ed a favore di imprese con unità produttive ubicate nel territorio della Regione Emilia Romagna:

- di contributi agli interessi, a fronte di investimenti effettuati ai sensi delle leggi 1329/65 e 598/94;
- di contributi a titolo de minimis a copertura degli oneri sostenuti per l'accesso alla garanzia del Fondo L. 662/96 e dei Confidi regionali a fronte degli interventi di cui al precedente alinea.

### **Operazioni Ammissibili**

Sono ammissibili ai contributi i finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari a fronte di investimenti di importo non inferiore ad Euro 75.000,00 e non superiore ad Euro 1.560.000,00.

### **Importo dell'operazione ammissibile**

Legge 1329/65.

L'intervento è concesso sul finanziamento a fronte delle spese relative all'acquisizione della macchina. Tali spese, purché comprese nel prezzo fatturato o nel contratto di compravendita o di locazione, possono comprendere - nel limite complessivo del 15% del totale - quelle sostenute per montaggio, collaudo, trasporto, imballaggio, formazione del personale all'utilizzo della macchina nonché quelle relative alle opere murarie strettamente indispensabili al funzionamento della macchina stessa. E' in ogni caso escluso l'ammontare relativo all'IVA e, nel caso di leasing, alla quota di riscatto.

Legge 598/94.

L'intervento è concesso sul finanziamento entro il limite del 70% delle spese relative all'acquisto, all'acquisizione mediante locazione finanziaria o alla realizzazione diretta (c.d. costruzioni in economia), sostenute a fronte delle iniziative di cui alla lettera B dell'art. 6. Nel caso di finanziamenti concessi in forma di locazione finanziaria, il prezzo convenuto per il trasferimento della proprietà al termine della locazione finanziaria (c.d. quota di riscatto) non fa parte del costo dell'investimento ammissibile.

#### **Spese ammissibili:**

##### **A. Spese ammissibili ai sensi della legge 1329/65.**

Acquisizione di macchine utensili o di produzione contrassegnate ai sensi dell'art. 1 della legge 1329/65. I contratti di acquisizione delle macchine devono essere stipulati ai sensi della medesima legge 1329 ed essere trascritti sull'apposito registro di cui all'art. 3 della stessa. A titolo esemplificativo e non esaustivo si precisa che si considerano macchine utensili o di produzione:

- a) i sistemi di macchine, comprese le parti complementari e gli accessori;
- b) i macchinari e le attrezzature, portatili, fisse o semoventi, per manipolare, trasportare e sollevare materiali (gru, carri ponte, carrelli, carrelli elevatori, nastri trasportatori, ecc.);
- c) gli impianti completi per cucina;
- d) gli impianti di condizionamento d'aria;
- e) gli impianti elettrici, di segnalazione ed audiovisivi.

##### **B. Spese ammissibili ai sensi della legge 598/94.**

Investimenti in: B.1. innovazione tecnologica; B.2. tutela ambientale; B.3. innovazione organizzativa; B.4. innovazione commerciale; B.5 sicurezza sul lavoro. In particolare:

###### **B.1. Innovazione tecnologica.**

- a) sistemi composti da una o più unità di lavoro gestite da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico, destinate a svolgere una o più delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, misura, trasporto, magazzinaggio;
  - b) sistemi di integrazione di una o più unità di lavoro composti da robot industriali, o mezzi robotizzati, gestiti da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico;
  - c) unità elettroniche o sistemi elettronici per l'elaborazione dei dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione di documentazione tecnica, alla gestione delle operazioni legate al ciclo produttivo, al controllo e al collaudo dei prodotti lavorati nonché al sistema gestionale, organizzativo e commerciale;
  - d) programmi per l'utilizzazione delle apparecchiature e dei sistemi di cui alle lettere a), b) e c);
  - e) brevetti e licenze funzionali all'esercizio delle attività produttive, la formazione del personale necessaria per l'utilizzazione delle apparecchiature, dei sistemi e dei programmi di cui alle lettere a), b), c) e d);
  - f) apparecchiature scientifiche destinate a laboratori ed uffici di progettazione aziendale.
- Gli investimenti di cui alle lettere d) ed e) sono ammissibili alle agevolazioni, nel limite del 40% del costo dell'investimento, solo se inseriti in programmi di investimento comprendenti le fattispecie di cui alle lettere a), b), c) e f).

Le spese per opere murarie sono ammissibili solo per la parte strettamente necessaria al funzionamento dei beni compresi nel programma d'investimento di cui alle lettere a), b) e c), nella misura massima del 50% del costo del programma stesso.

###### **B.2. Tutela ambientale.**

- a) installazioni di raccolta, trattamento ed evacuazione dei rifiuti inquinanti solidi, liquidi o gassosi;
- b) installazione di dispositivi di controllo dello stato dell'ambiente;
- c) opere per la protezione dell'ambiente da calamità naturali;
- d) interventi per la razionalizzazione degli usi di acqua potabile e la protezione delle fonti;
- e) laboratori ed attrezzature di ricerca specializzati nei problemi di protezione dell'ambiente;
- f) fabbricazione di attrezzature ed apparecchiature destinate alla protezione o al miglioramento ambientale;
- g) installazione di impianti ed apparecchiature antinquinamento in stabilimenti industriali, sia volti alla riduzione delle immissioni nell'ambiente esterno di sostanze inquinanti, sia destinati al miglioramento diretto dell'ambiente di lavoro e della sicurezza contro gli infortuni;
- h) creazione di capacità produttiva di sostanze "sicure" da impiegare nel processo produttivo e sostitutiva di sostanze inquinanti o nocive attualmente utilizzate;
- i) conversione e modifica di impianti e/o processi produttivi inquinanti in impianti e/o processi produttivi sicuri;

j) eliminazione dell'impiego di sostanze inquinanti o nocive durante il ciclo produttivo;  
k) delocalizzazione per esigenze ambientali connesse ad obiettivi pubblici di interesse collettivo;

l) consulenze finalizzate all'ottenimento di certificazioni di qualità ambientale e spese relative al rilascio delle certificazioni medesime.

Le spese per opere murarie sono ammissibili nella misura massima del 50% del costo del programma.

Le spese per acquisto di terreni sono ammissibili se funzionalmente correlate agli investimenti di cui alla lettera k).

### **B.3. Innovazione organizzativa.**

a) spese di consulenza per check-up sulla struttura aziendale per rilevare la situazione presente in azienda per quanto concerne gli approvvigionamenti e la commercializzazione, il lavoro, la produzione, il personale e le risorse strumentali;

b) spese di consulenza per l'elaborazione di nuovi modelli organizzativi (analisi della redditività, individuazione dei tempi morti di produzione, gestione passaggi, ottimizzazione scarti di produzione, ecc.);

c) spese di consulenza, realizzazione e/o acquisizione di sistemi di rilevazione automatica dei costi aziendali (studi per contabilità industriali, per centri di costo, per commessa, ecc.);

d) spese per l'acquisizione di strumenti informatici per home-banking e per sistemi di qualità;

e) spese di consulenza ed investimenti connessi alla realizzazione di progetti di ottimizzazione della logistica;

f) spese per consulenze finalizzate all'ottenimento di certificazioni di qualità aziendale e spese relative al rilascio delle certificazioni medesime.

### **B.4. Innovazione commerciale.**

a) spese di consulenza per la realizzazione di iniziative promozionali e di marketing dei risultati della ricerca;

b) realizzazione o acquisizione di beni materiali utilizzati nell'espletamento dell'attività di marketing dei risultati della ricerca;

c) costi del personale impegnato nell'attività di marketing dei risultati della ricerca (nel limite del 20% del costo del programma di investimento);

d) progetti di apertura di nuovi canali commerciali per via telematica tramite la realizzazione diretta o l'acquisizione di un pacchetto completo di prodotti e servizi.

- nel caso di realizzazione diretta sono agevolabili:

- acquisto di hardware;
- acquisto di software (sistema operativo e applicazioni);
- affitto banda per collegamento rete o accordo con service-provider;
- realizzazione progetto grafico e gestione del sito e degli applicativi connessi.

- in caso di acquisizione di un pacchetto è agevolabile il costo fatturato dalla società fornitrice.

### **B.5. Sicurezza sui luoghi di lavoro.**

a) consulenze per la predisposizione di piani per la realizzazione degli interventi diretti a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) incarichi a società di servizi per la bonifica dei luoghi di lavoro;

c) adeguamento o sostituzione di macchinari e impianti e loro componenti di sicurezza nell'ambito del processo produttivo ;

d) consulenze finalizzate all'ottenimento di certificazioni della sicurezza aziendale e spese relative al rilascio delle certificazioni medesime ;

e) programmi di informazione e formazione dei lavoratori e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Tutti i beni devono essere:

- nuovi di fabbrica. I beni restaurati, rigenerati o ricondizionati non rientrano nella definizione di "nuovo di fabbrica";
- funzionalmente collegati, in termini di utilizzo, all'attività economica svolta dal soggetto beneficiario;
- utilizzati dal soggetto beneficiario in propria unità produttiva situata nel territorio regionale. Si considerano pertinenti ad una propria unità produttiva, anche se dislocate fisicamente al di fuori dell'unità produttiva o della regione:
- le macchine portatili o semoventi, purché utilizzate da personale incaricato dall'impresa beneficiaria;
- le macchine impiegate nei cantieri edili, purché utilizzate da personale incaricato dall'impresa beneficiaria;
- i macchinari installati presso terzi, ma utilizzati direttamente dall'impresa beneficiaria, in virtù di collegamenti di qualsiasi tipo (radio, telematici, elettronici, ecc.) con propria unità

produttiva;

- i macchinari installati presso terzi, purché necessari alla prestazione di servizi gestiti dall'impresa beneficiaria.

Sono in ogni caso esclusi:

- veicoli, imbarcazioni e velivoli iscritti ai Pubblici Registri;
- i macchinari ceduti in comodato;
- i macchinari destinati ad essere noleggiati senza operatore (c.d. noleggio a freddo).

I servizi di consulenza non devono essere continuativi o periodici né connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa.

Le spese devono risultare regolarmente fatturate; le spese relative a personale dipendente devono essere attestate da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'impresa richiedente.

### **Contributi , modalità di erogazioni :**

#### **Determinazione dei contributi agli interessi**

Il contributo agli interessi decorre dalla data di ricezione della richiesta d'intervento ovvero dalla data di erogazione del finanziamento, se successiva alla ricezione di detta richiesta, sempreché a tali date le spese siano state effettivamente sostenute. In caso contrario la decorrenza è fissata alla data dell'effettivo sostenimento delle spese.

Nel caso di locazione finanziaria, per data di effettivo sostenimento delle spese si intende la data di sottoscrizione del verbale di consegna del bene oggetto della locazione.

Ai fini del calcolo dei contributi viene sviluppato un piano di ammortamento standard secondo le modalità appresso descritte. Il contributo è calcolato applicando il tasso di contribuzione effettivo semestrale posticipato al debito residuo, in corrispondenza di ciascuna scadenza di tale piano, con modalità 360/360.

Il piano di ammortamento standard è sviluppato con le seguenti modalità:

- il capitale dilazionato è pari al finanziamento ammesso all'agevolazione, o al minore importo effettivamente erogato dal soggetto richiedente;
- la modalità di rimborso è in quote costanti di capitale;
- il piano decorre dalla data di decorrenza del contributo
- la durata va dalla decorrenza alla data finale del contratto di finanziamento eventualmente arrotondata per eccesso fino ad includere il giorno 5 del mese;
- da tale data finale vengono fissate a ritroso scadenze semestrali fino alla data di decorrenza; non vi sono periodi interi di preammortamento; se il primo periodo di interessi non è un semestre intero, lo si intenderà di preammortamento

I limiti di durata previsti si intendono riferiti all'intervento agevolativo.

#### **Il contributo agli interessi è determinato in misura pari al:**

- **60%** del tasso di riferimento per le PMI aventi unità produttive , nelle quali l'investimento è realizzato, nelle zone ammesse alla deroga di cui all'articolo 87.3.c) del Trattato C.E.;
- **50%** del tasso di riferimento per le piccole imprese aventi unità produttive, nelle quali l'investimento è realizzato, nel restante territorio regionale;
- **23%** del tasso di riferimento per le medie imprese con unità produttiva ubicata nei restanti territori.

Il tasso di riferimento applicabile all'operazione è quello vigente alla data di arrivo della richiesta di intervento a MCC.

#### **Determinazione dei contributi de minimis a copertura degli oneri per l'accesso al Fondo L. 662/96 e alla garanzia dei Confidi regionali/provinciali**

Il contributo è concesso a copertura dell'intero costo di accesso alla garanzia del Fondo L. 662/96 e dei Confidi regionali, nel limite massimo dell' 1% "una tantum" calcolato sull'importo della garanzia prestata.

I contributi sono concessi in relazione alle seguenti tipologie di intervento in garanzia:

a) Cogaranzia Confidi regionali – Fondo L. 662/96: la garanzia non può complessivamente eccedere il 60% dell'importo dei singoli finanziamenti. Tuttavia, nei casi di:

- finanziamenti a favore di imprese costituite da non oltre un anno alla data di presentazione della domanda;
- finanziamenti di durata non inferiore a 5 anni,

il contributo può essere concesso in relazione a cogaranzie prestate fino al 90% dei singoli finanziamenti.

b) Garanzia dei Confidi regionali in misura non superiore al 60% dell'importo dei singoli finanziamenti;

c) Garanzia diretta del Fondo L. 662/96 in misura non superiore al 60% dell'importo dei singoli finanziamenti.

d) Controgaranzia dei Confidi regionali in misura non superiore al 90% dell'ammontare

garantito dai Confidi provinciali a condizione che questi ultimi abbiano garantito una quota non superiore al 60% del finanziamento.

e) Cogaranzia Confidi Regionali - Confidi provinciali in misura non superiore al 90% del finanziamento a condizione che la garanzia di un singolo Confidi non superi il 60% del finanziamento.

#### **Erogazione dei contributi**

Le richieste di erogazione devono essere inoltrate a MCC sul modulo predisposto, o su versione conforme ad esso, sottoscritto dal soggetto richiedente, compilato in ogni sua parte e completo della documentazione in esso indicata.

Il contributo agli interessi per le iniziative di cui alla legge 1329/65 è accreditato al soggetto richiedente in unica soluzione, previa attualizzazione alla valuta di erogazione e al tasso di riferimento dei contributi in corrispondenza delle scadenze dei piani di ammortamento.

In nessun caso l'importo erogato potrà eccedere il contributo deliberato.

Il contributo agli interessi per le iniziative di cui alla legge 598/94 è accreditato al soggetto richiedente in corrispondenza delle scadenze del piano di ammortamento al netto della ritenuta d'acconto ex art. 28 comma 2 DPR 600/73 (4%), da applicarsi esclusivamente ai contributi a fronte di spese che non attengono a beni strumentali.

Il contributo per la copertura degli oneri di accesso al Fondo L. 662/96 viene versato al fondo medesimo da MCC entro il termine previsto dalle disposizioni operative che regolano il fondo e salvo comunicazione del soggetto richiedente.

#### **Ulteriori notizie:**

L'apertura dei termini per la presentazione delle domande è fissata al **30 giugno 2008** e la data di sospensione al **30 ottobre 2008**, fatta salva la necessità di procedere alla chiusura anticipata dei termini per esaurimento delle risorse finanziarie.

**Per i nostri abbonati e abbonati Commercialista Telematico sono disponibili su richiesta:**



**Il bando e/o la modulistica correlata**



Ultimo aggiornamento: 24/06/2008

## **AVVISO SUL COPYRIGHT**

Copyright © Studio Biagi, 2007 – Tutti i diritti riservati – Riproduzione vietata

### **CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ**

La presente scheda vuole offrire un "Servizio di informazione in materia di finanza agevolata". La nostra finalità è quella di fornire informazioni tempestive e precise. Sarà nostra cura provvedere alla correzione degli errori che ci saranno stati segnalati. Studio Biagi non si assume, tuttavia, alcuna responsabilità per quanto riguarda il materiale contenuto. Tale materiale è costituito da informazioni esclusivamente di carattere generale non è necessariamente esauriente, completo, preciso od aggiornato offre talvolta collegamenti a siti esterni, sui quali Studio Biagi non ha alcun controllo e per i quali lo Studio non assume alcuna responsabilità. Va ricordato che non si può garantire che un documento riproduca esattamente un testo approvato ufficialmente; pertanto si considera autentica solo la legislazione pubblicata nella versione cartacea della Gazzetta ufficiale della Comunità europea (GUCE), della Gazzetta Ufficiale (GU) e dei vari Bollettini Regionali (BUR).

